

IL MONDO DEI RIFIUTI

Giugno 2023

Contenuti della sessione

Principi generali

Responsabilità estesa del produttore

Priorità nella gestione

Responsabilità nella gestione



Definizioni



Adempimenti (rifiuti e obblighi):

- Deposito temporaneo
- Analisi rifiuti

Classificazione rifiuti:

- Decisione 955/2014/UE
- Regolamento 1357/2014/UE
- Cosa cambia con le Linee Guida Snpa 105/2021





Codice Ambientale



La Direttiva 2018/851/UE detta le fondamenta per:

- una gestione sostenibile dei materiali
- un utilizzo accorto, efficace, e razionale delle risorse

All'Art. 1 recita:

«La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o **riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza**, che costituiscono **elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare** e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione.»

Con il D.lgs. 205/10 furono introdotti nuovi concetti, come:

- **Responsabilità Estesa del Produttore**
- **Sottoprodotto**
- **Preparazione per il riutilizzo**

Il D.lgs. 116/2020 ha modificato profondamente la normativa ambientale, modifiche che toccano molti dei suoi **punti fondamentali/strategici/organizzativi**

ecocamere

Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

è uno strumento di indirizzo per regioni e province autonome per la pianificazione della gestione dei rifiuti

fissa i macro-obiettivi,

adotta criteri e linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti,

contiene: dati relativi alla produzione dei rifiuti, su scala nazionale per tipo, quantità e fonte, fa una ricognizione impiantistica per tipo impianto e regione..., individua i flussi * di rifiuti strategici per l'E.C.,

il piano di gestione delle macerie a seguito di eventi sismici,,

contiene anche: misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, cernita e riciclaggio, definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà fra regioni finalizzata all'emergenza.

È stato **approvato** il 24 giugno 2022 con DM n. 257 (in GU n. 151 del 30/06/2022),


ha **validità** per gli anni 2022 - 2028

da **aggiornare** almeno ogni 6 anni (con possibilità di anticipare l'aggiornamento a fronte di modifiche normative, tecnologiche e organizzative)




Art. 198 bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Codice Ambientale -> D.lgs. 152/2006



Tracciabilità dei rifiuti

- Registro di carico e scarico
- Formulari
- Catasto
- Tracciabilità rifiuti -> RENTRI (registro elettronico nazionale)

DEFINIZIONI

- Rifiuto
- Rifiuto pericoloso
- Produttore
- Detentore
- Gestione
- Raccolta
- Raccolta differenziata
- Recupero
- Smaltimento
- Deposito temporaneo
- Centro Comunale di raccolta
- Intermediario
- Commerciante

RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE

CLASSIFICAZIONE

- Rif. Urbani
- Rif. Speciali

REGIMI PARTICOLARI:

- Manutenzione
- Assistenza domiciliare

Rifiuti e non rifiuti

- Esclusioni
- Sottoprodotto
- Rifiuto che cessa di essere tale


Iscrizione Albo Gestori

- Ambientali
- ORDINARIA
- SEMPLIFICATA


AUTORIZZAZIONI

- ORDINARIA
- SEMPLIFICATA


ecocamere



Campo di applicazione e finalità



1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie..... **evitando e riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi migliorandone l'efficienza, efficienza quale elemento fondamentale per il passaggio a una economia circolare.....**
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e ... all'ambiente

 Art. 177, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Principi generali



- Precauzione
- Sostenibilità
- Cooperazione
- Prevenzione
- Responsabilizzazione

La gestione dei rifiuti nasce già dal coinvolgimento di tutti i soggetti, già dalle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo, consumo dei beni da cui hanno origine i rifiuti, **nel rispetto del principio di concorrenza secondo il principio di chi inquina paga.**

A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.



Art. 178, D.lgs. 152/2006

ececamere



Responsabilità estesa del produttore



FINALITÀ → Per rafforzare:

- ✓ il riutilizzo,
- ✓ la prevenzione,
- ✓ il riciclaggio,
- ✓ il recupero

relativamente ai rifiuti, con uno o più decreti, **sono disciplinati regimi di responsabilità estesa del produttore.**

Regimi di responsabilità prevedono misure per incoraggiare *sin dalla loro progettazione e dalla progettazione dei componenti la capacità di ridurre l'impatto ambientale e la produzione dei rifiuti, oltre ad assicurare quando rifiuti debbano seguire i criteri di priorità nella gestione degli stessi* (art. 179).



Art. 178-bis, D.lgs. 152/2006

ececamere



Responsabilità estesa del produttore



- Soppressa la possibilità di istituire regimi Epr "anche su istanza di parte".
- I decreti di istituzione Epr definiranno unicamente i requisiti per singolo regime di responsabilità in quanto è stata soppressa la previsione di ulteriori misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.
- Confermate le misure di responsabilità estesa del produttore esistenti, inserendo un richiamo preciso alle disposizioni dei Titoli II e III della parte IV del D.lgs. 152/2006.
- Riformulata la previsione dell'accettazione dei prodotti restituiti con quella più specifica di un "sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo"

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023



Art. 178-bis, D.lgs. 152/2006

ececamere



Responsabilità estesa del produttore



DEFINIZIONI:

-> **Regime di responsabilità estesa del produttore** (Art. 183 comma 1 lett. g-bis, D.lgs. 152/2006)

le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;**

-> **Produttore del prodotto** (Art. 183 comma 1 lett. g, D.lgs. 152/2006)

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.

ececamere



Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore



È istituito il **Registro nazionale dei produttori** al quale i **soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore** sono tenuti ad iscriversi.

Sono tenuti anche i **produttori con sede legale** in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, **tramite una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante** autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro (comma 6).

I soggetti già sottoposti ai regimi minimi istituiti prima del 26 settembre 2020 dovranno:

- conformarsi alle nuove indicazioni entro il 5 gennaio 2023 e
- comunicare le modifiche entro il 1 giugno 2022

Art. 6 D.lgs. 116/2020 - disposizioni finali

Registro nazionale produttori (Comma 6) -> contiene e declina il ruolo del ministero: funzione di vigilanza e controllo.

Introduce un **successivo decreto** (Comma 7) -> a cui si rimanda che definisce le modalità di vigilanza e controllo di quanto indicato al comma 6.

Sono definiti/elencati i requisiti minimi che devono rispettare i regimi di responsabilità.



Art. 178-ter, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore



- Modificata la tempistica per i soggetti ad un regime di responsabilità estesa del produttore allineando ai Sistemi Epr esistenti:
 - la comunicazione deve essere effettuata al Registro nazionale dei produttori relativamente ai dati dell'immesso sul mercato, del bilancio o rendiconto, e alla relazione sulla gestione entro il **31 maggio** di ogni anno (anziché il 31 ottobre) e
 - un piano specifico di prevenzione per l'anno successivo entro il **30 settembre**

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023



Art. 178-ter, comma 9, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Criteri di priorità nella gestione rifiuti

L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

- **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici** sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

- × prevenzione
- × preparazione per il riutilizzo
- × riciclaggio
- × recupero di altro tipo, es. recupero energia
- × smaltimento



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Prevenzione della produzione dei rifiuti

PROGRAMMA NAZIONALE DI PREVENZIONE RIFIUTI

- Programma nazionale che **fissa** idonei indicatori e obiettivi quali/quantitativi per la valutazione dell'**attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti** in esso stabilite.
- Programma nazionale **comprende** misure che vanno dalla promozione di **modelli di produzione e consumi ecosostenibili**, orientati ad una progettazione e fabbricazione di prodotti efficienti, durevoli, scomponibili, riparabili, con assenza di obsolescenza programmata....
- **Dal 5 gennaio 2021** -> ogni fornitore di un articolo contenente sostanze chimiche Reach deve trasmettere le informazioni contenute all'art. 33, paragrafo 1 del Regolamento 1907/06 all'Agenzia europea sostanze chimiche (Echa), attraverso un format e con modalità di trasmissione stabilite dalla stessa Agenzia (art. 9 paragrafo 2 Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla direttiva 851/2018).
- Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di analisi dei dati trasmessi dai diversi fornitori.



Art. 180, D.lgs. 152/2006

33) fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato;

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

Sulla base delle singole competenze (**attori**):

- ° Ministero ambiente, ° Ministero agricolo, ° Regioni,
- ° Enti territoriali d'ambito ottimale, ° Comuni (se non costituiti quelli precedenti)

adottano modalità autorizzative semplificate, modalità raccolta differenziata, preparazione di riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero


I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero per i rifiuti di propria competenza.

Ove necessario e dove possibile Operatori ed Enti si devono adoperare per eliminare sostanze pericolose.

In funzione di procedere verso un'economia circolare è necessario conseguire obiettivi distribuiti a partire già dal 2020 fino al 2035.

Focus →

Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata è sempre ammessa la libera circolazione (con strumenti e autorizzazioni dovute) sul territorio nazionale.

 Art. 181, D.lgs. 152/2006

ececamere

Focus →

➤ L'art. 181 comma 4, D.lgs. 152/2006

4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
- a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
 - b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
 - c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
 - d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
 - e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

ececamere

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti



→ (comma 6)


Gli Enti di governo Ambito territoriale ottimale o i Comuni possono individuare appositi spazi sui CdR:

1) per *l'esposizione di **beni usati** e funzionanti direttamente utilizzabili finalizzata allo scambio fra privati,*

2) ma anche **aree adibite a deposito preliminare alla raccolta:**

- a. **di rifiuti** destinati alla preparazione per il riutilizzo e
- b. alla raccolta di **beni riutilizzabili**

3) oltre ad aree dove è consentita la raccolta di **beni da destinare** al riutilizzo orientati alla filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati da Enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

 Art. 181, D.lgs. 152/2006

ececamere

è stato riscritto →



➤ **Art. 182-ter → rifiuti organici**

Entro il **31/12/2021** devono essere:

- differenziati e riciclati alla fonte (con anche attività di compostaggio dove prodotti)
- raccolti in modalità differenziata, con appositi contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili (Uni En 13432-2002) senza miscelarli con altri rifiuti.

Entro il **31/12/2023**, oltre agli organici, anche gli imballaggi ad essi analoghi dovranno essere tracciati in modo da poter essere distinti e separati dalle plastiche in impianti comuni di selezione e di riciclo organico.

Ministero regioni, Enti locali, e d'ambito vengono impegnati a promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione (comprendono: **auto-compostaggio** e **compostaggio di comunità**)

Aggiunge -> **compostaggio piccola scala** all'art. 214 c7-bis

Definiti: all'art. 183 c1 lett. e), all'art. 183 c1 lett. qq-bis)

ececamere

è stato riscritto →



Principi di autosufficienza e prossimità

Viene inserita la disposizione per la quale:

le utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'auto compostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, **è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.**

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023



Art. 182-bis, D.lgs. 152/2006

ececamere

è stato riscritto →



➤ **Art. 205 -> rifiuti tessili**, misure per incrementare la raccolta differenziata

6-quater. La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, **nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022**; per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

In EUROPA

- ✓ la raccolta differenziata sarà obbligatoria entro il 2025
- ✓ sarà prevista anche l'estensione della responsabilità del produttore (EPR) nell'industria tessile e moda
- ✓ Il PNRR stanziava milioni di euro per la costituzione di textile hubs, oltre a finanziamenti alle amministrazioni pubbliche per il miglioramento della raccolta differenziata e riciclo

In ITALIA

- la raccolta differenziata è stata anticipata di 3 anni
 - I rifiuti coinvolti sono sia le frazioni tessili (200111) sia l'abbigliamento (200110)
- E' necessario ricordare la differenza fra:
- la raccolta solidale degli indumenti e
 - la raccolta differenziata di tessuti

Per questi temi saranno i **COMUNI** che dovranno operare una loro organizzazione **per il servizio di raccolta e regolamento**, ove già non esserci.

ececamere

è stato riscritto →



➤ **Art. 205 -> rifiuti costruzione e demolizione**

6-quinquies. Il Ministero **promuove** previa consultazione con le associazioni di categoria, la **demolizione selettiva**, *onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità*, di quanto residua dalle **attività di costruzione e demolizione** tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

ececamere

è stato riscritto →



➤ **Art. 205 -> Misure per incrementare la raccolta differenziata**

Il nuovo provvedimento inserisce al **comma 6-bis**, un divieto: “i rifiuti raccolti in modo differenziato oltre a **non poter essere miscelati con altri rifiuti o altri materiali** che ne possano compromettere le operazioni di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di altre operazioni di recupero, **non possono essere inceneriti**, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale”.

(L'articolo aggiorna la norma nazionale alla direttiva euro-unitaria 2018/851, articolo 10, paragrafo 4)

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023

ececamere



Titolo II

Art. 217 gestione IMBALLAGGI

In conformità alla direttiva 94/62/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/Ce, dalla direttiva (Ue)2015/720 e dalla direttiva (Ue) 2018/852



Titolo III

Art. 227 comma 1 dispone che per i rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto del D.lgs. 152/2006

1. Fatte salve le disposizioni di cui agli art. 178-bis (responsabilità estesa del produttore) e 178-ter (requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore), ove applicabili, restano in vigore le disposizioni nazionali relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
 - a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2012/19/Ue , direttiva 2011/65/Ue e relativi D.lgs. 49/14 e 27/14, e direttiva (Ue) 2018/849.
 - b) rifiuti sanitari: Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
 - c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/Ce e D.lgs. 209/2003, e direttiva (Ue)2 2018/849;
 - d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: dm 29 luglio 2004, n. 248 .
 - e) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/Ce e relativo D.lgs. 27/2016 e direttiva (Ue) 2018/849.

Art. 228 comma 1 Pneumatici Fuori Uso di cui al D.lgs. 209/2003



D.lgs. 152/2006

NORME SPECIALI →

ecocamere



Quadro Normativo IMBALLAGGI (integrazioni/aggior. alla Direttiva 852/2018/Ue)



Obiettivi di recupero e riciclaggio

Modifica per specificare il trattamento equivalente presso i Paesi extra UE così come previsto dalla direttiva 94/62/CE che prevede che i rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dalla normativa: solo se sono soddisfatti i requisiti previsti dal citato comma 2 e se, come previsto dal regolamento Ue sulla spedizione dei rifiuti 1013/2006/Ce l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023



Art. 220, D.lgs. 152/2006

Uno studio di fattibilità tecnica ed economica

Introduzione dell'obbligo in capo ai sistemi autonomi di comunicare annualmente al Ministero della transizione ecologica e al CONAI una serie di documenti al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo e la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione.

Modifica del termine del 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023 entro il quale i sistemi autonomi si adeguano alle disposizioni inerenti la gestione degli imballaggi.

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023



Art. 221 bis, D.lgs. 152/2006

ecocamere



Quadro Normativo PORTI



Regime transitorio con la sostituzione del comma 2 dell'articolo 265 relativo alle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti

Risulta **ammissibile l'assimilazione** dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini della pericolosità, per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare, sino al termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023



Art. 265 comma2, D.lgs. 152/2006

ececamere



Definizione di Gestione, Recupero di materia, Riempimento di Rifiuti



Comma 1, lettera n: gestione dei rifiuti - la raccolta, il trasporto, il recupero, **compresa la cernita**, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.



Comma 1, lettera t-bis: recupero di materia - qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

Comma 1, lettera u-bis: riempimento - qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ececamere

Definizione
e
**Condizioni per
l'esercizio**
relativamente a
**Preparazione
per il riutilizzo
di Rifiuti**

Comma 1, lettera q): preparazione per il riutilizzo - le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti **diventati rifiuti** sono preparati in modo da poter essere **reimpiegati senza altro pretrattamento**;

Art. 183 del D.lgs. 152/2006




SEMPLIFICAZIONE PER LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO →

Comma 1 esercizio
L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti (art. 183, comma 1, lettera q)), **avviene successivamente** alla verifica e al controllo dei requisiti da parte di Province e Città Metropolitane (non più attraverso la comunicazione mediante SCIA).

Comma 2 entrata in vigore
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo 152/06, con successivo decreto adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sono definite**:

- le modalità operative,
- le dotazioni tecniche e strutturali,
- i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo,
- le quantità massime impiegabili,
- la provenienza,
- i tipi e le caratteristiche dei rifiuti,
- le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti sono diventati...

Art. 214-ter del D.lgs. 152/2006

Definizione
e
**Condizioni per
l'esercizio**
relativamente a
**Preparazione
per il riutilizzo
di Rifiuti**

Procedure semplificate
Il nuovo provvedimento modifica l'articolo per stabilire che anche le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero in procedura semplificata dei rifiuti siano trasmesse al sistema informativo **RECER** anziché al catasto telematico.


MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023

Art. 214, D.lgs. 152/2006

Preparazione al riutilizzo
Il nuovo provvedimento **inserisce** nel procedimento per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata un termine (**90 giorni dalla comunicazione di inizio attività**) per le verifiche provinciali decorso il quale l'attività può essere avviata (fatta eccezione per i Raee).

MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16 giugno 2023

Art. 214 ter, D.lgs. 152/2006





Definizione di Raccolta e CdR di Rifiuti

Sicurezza incendi

Comma 1, lettera o): raccolta - Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

Comma 1, lettera mm): centro di raccolta (CdR) - area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con DM aprile 2008.

Il D.lgs 116/2020 ha apportato delle modifiche alla disciplina che determinano delle ricadute significative consentendo, ad esempio, di poter conferire e stoccare i rifiuti indifferenziati e le terre di spazzamento presso i CdR. →

45-bis. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (Eer 200199);

45-ter. residui della pulizia stradale se avviate a recupero (Eer 200303);

45-quater. rifiuti urbani non differenziati (Eer 200301).



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



Definizione di Circuito organizzato di raccolta

Comma 1, lettera pp): circuito organizzato di raccolta -

quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale**, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti**, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla **convenzione-quadro** deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

Ricordiamo che → Campo di applicazione e finalità



Comma 5. Per conseguire finalità e obiettivi indicati ai commi da 1 a 4 ... (senza recare danni alla salute dell'uomo e all'ambiente) Stato, **Regioni**, Province autonome e Enti locali esercitano poteri e funzioni di rispettiva competenza.....**mediante accordi di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali fra soggetti pubblici o privati.**

Art. 177, D.lgs. 152/2006



ACCORDI DI PROGRAMMA/PROTOCOLLI che possono **essere prefissati** nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti ... **al fine di perseguire razionalizzazione e semplificazione** delle procedure (soprattutto per le pmi).

Dovranno contenere: a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, b) sperimentazione, promozione.., sviluppo di processi produttivi idonei a prevenire la produzione di rifiuti...

Non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e **possono prevedere semplificazioni amministrative.**

Art. 206, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Criteri di priorità nella gestione rifiuti



Definizione

di

Recupero

e

Riciclaggio

Comma 1, lettera t): Recupero -

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere **ai rifiuti di svolgere un ruolo utile**, sostituendo **altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati **per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione**, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Comma 1, lettera u): Riciclaggio -

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui **i rifiuti** sono trattati **per ottenere prodotti, materiali o sostanze** da **utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.**

Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



ALLEGATO C D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di recupero)

- R1 - Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 - Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (**comprese la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione, e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**)
- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (**comprese la preparazione per il riutilizzo**)
- R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (**comprese la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo**)
- R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 - Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 - Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, come: cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento, ricondizionamento, separazione, raggruppamento prima delle operazioni indicate da R1 a R11)
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni punti da R1 a R12 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)

ecocamere




Definizione di Smaltimento


Comma 1, lettera z): Smaltimento - qualsiasi operazione, svolta sul **rifiuto**, **diversa dal recupero** anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

ALLEGATO B D.lgs.152/06 (elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento)

- D1 - Deposito sul o nel suolo
- D2 - Trattamento in ambiente terrestre
- D3 - Iniezioni in profondità
- D4 - Lagunaggio
- D5 - Messa in discarica specialmente allestita
- D6 - Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 - Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 - Trattamento biologico non specificato
- D9 - Trattamento fisico-chimico non specificato
- D10 - D10 - Incenerimento a terra
- D11 - Incenerimento in mare
- D12 - Deposito permanente
- D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (... PRETRATTAMENTO, CERNITA, FRAMMENTAZIONE, COMPATTAZIONE, PELLETTIZZAZIONE, ESSICCAZIONE, TRITURAZIONE, CONDIZIONAMENTO O SEPARAZIONE PRIMA DI UNA DELLE OPERAZIONI INDICATA DA D1 A D12)
- D14 - Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (**escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti**)

 Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



Definizione di Rifiuto

"Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA N 38979, AGOSTO 2017

... giova rilevare che secondo la previsione dell'art. 183, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 152/06, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. In questa prospettiva, acquisita la suddetta qualità alla stregua di specifici elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore intenda disfarsi) e negativi (che gli stessi non abbiano i requisiti del sottoprodotto), **detta qualità non può venire meno in ragione di un accordo di cessione a terzi dei beni in questione, né del valore economico ad essi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e alla volontà dell'originario cedente di disfarsene e non all'utilità che potrebbe trarne il cessionario.** Ne consegue la pacifica irrilevanza della destinazione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'imputato alla successiva commercializzazione.

ESEMPI DI:

OGGETTIVO -> tutto ciò che è esausto/fuori uso: pile, batterie, olio vegetale/minerale...

SOGGETTIVO -> tutto ciò che è funzionante o esistono canali di riparazione, riuso o alternative previste dalla legge [disciplina sottoprodotti]. In questi casi è una scelta del soggetto che li detiene (mobile vecchio, computer, abbigliamento, metalli ferrosi, ...).

ecocamere



Definizione di Rifiuto



Un rifiuto è pericoloso (Art. 183, comma 1, lett. b), D.lgs. 152/2006)

-> **rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/06 (concetto che viene ripreso anche all'art. 184 c. 4).**

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta **attraverso una diluizione o una miscelazione** del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (art. 184 comma 5-ter).

L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei registri (art. 190) non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli art.li 208, 212, 214 e 216. (art. 184 comma 5-quater).

Un rifiuto è non pericoloso (Art. 183, comma 1, lett. b-bis), D.lgs. 152/2006)

-> **rifiuto non contemplato al comma 1, lett. b)**

ececamere



Rifiuti pericolosi -> divieto di MISCELAZIONE



E' vietato miscelare rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, come pure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

La miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolosità, **può essere autorizzata ai sensi degli art. 208, 209, 211**, in particolare:

- > rispettando le condizioni poste all'articolo 177 comma 4 (senza rischi per la salute umana e per l'equilibrio ambientale...),
- > miscelazione effettuata a seguito del rilascio dell'autorizzazione (art. 208, 209, 211),
- > sia conforme alle migliori tecniche possibili di cui all'art. 183, comma 1, lettera nn)



Art. 187, D.lgs. 152/2006

ececamere



Rifiuto -> altre definizioni



Comma 1, lett. b-quater: rifiuti da costruzione e demolizione quelli prodotti dalle attività di costruzione e demolizione **prodotti nell'ambito di impresa** → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023;


Comma 1, lett. d: rifiuti organici, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;”

Comma 1, lett. d-bis: rifiuti alimentari, tutti gli alimenti di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;”



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



Rifiuto -> altre definizioni



Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

rifiuti accidentalmente pescati (legge Salvamare) MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023



Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine

ecocamere



Rifiuto -> altre definizioni



allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere



Rifiuto -> altre definizioni



allegato L-quinquies

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

* Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere



Rifiuto -> altre definizioni



Comma 1, lettera b-quinquies: rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter

si utilizzano per il calcolo degli obiettivi e preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (vedi Art. 181 c.4)

non pregiudica (cambia) la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Comma 1, lettera b-sexies: rifiuti urbani non includono i rifiuti:

- della produzione,
- da agricoltura, silvicoltura, pesca,
- fosse settiche, reti fognarie,
- impianti di trattamento acque reflue compresi i fanghi di depurazione,
- veicoli fuori uso,
- costruzione e demolizione **prodotti nell'ambito di impresa** → MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

ecocamere



Rifiuto



Rifiuti urbani e attività industriali

- 1) La lista delle attività (allegato L-quinquies) ripropone quanto contenuto nel D.P.R. 158/1999 relativo al calcolo della TARI
- 2) Dalla tabella è stata eliminata la voce: «Attività industriale con capannoni di produzione» -> Richiesta avanzata espressamente dalle Commissioni Parlamentari al Governo
- 3) L'art. 183 comma 1 lettere b-sexies prevede l'esclusione dai rifiuti urbani dei **rifiuti della produzione** -> sembrerebbe quindi escludere i rifiuti che derivano direttamente dalla produzione industriale
- 4) Nell'allegato L-quinquies è riportato anche -> **Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe**
- 5) L'art. 184 (classificazione e rifiuti speciali) recita -> rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter

DL n. 41/2021 art. 30 c. 5
è stato riscritto DL n. 69 del 21/05/21

Decreto concorrenza



Art. 184 Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ecocamere



Produttore del rifiuto



- il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (**produttore iniziale**) oltre a
- chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti (**nuovo produttore**).

La modifica:

interviene sulla definizione di produttore comprendendo in tale definizione anche quella di **DETENTORE** (art. 183, lettera h. – persona fisica o giuridica che ne è in possesso),

riprende quanto indicato nella sentenza della CASSAZIONE PENALE SEZ. III 36963/2005 e 4957/2000 (che recita: deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione).

Quindi i produttori di rifiuti:

- sono responsabili della corretta gestione del rifiuto come indicato all'art. 188 (vale a dire nella intera catena del trattamento);
- devono gestire i rifiuti in conformità a quanto indicato negli articoli 177, 179.



Art. 183, comma 1, lett. f), h), D.lgs. 152/2006

ececamere



Produttore del rifiuto



CASS. PEN. - SENTENZA n. 11029 del 16 marzo 2015

.... *l'appaltatore*, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare, come osservato in dottrina, casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto.

La verifica delle singole posizioni costituisce, peraltro, un accertamento in fatto demandato al giudice del merito.

CASS. PEN. - SENTENZA n. 223 del 9 gennaio 2018

... in più circostanze da questa Corte affermato e ribadito, in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un **contratto di appalto**, è **l'appaltatore che** - per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività - **riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto**; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, **salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto.**

ececamere



Produttore del rifiuto



CASS. PEN. - SENTENZA n.1581 del 16 gennaio 2018

... la Corte ha affermato che **l'appaltante nell'ipotesi del subappalto non ha alcun obbligo giuridico di intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti** dalla ditta subappaltatrice né di garantire che la stessa venga effettuata correttamente.

CASS. PEN. - SENTENZA n. 19152 del 4 maggio 2018

....questa Corte, secondo la quale, **in caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante**, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, **è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un'ingerenza nella esecuzione dell'opera ovvero un controllo diretto su quest'ultima da parte del committente**, tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore (Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 marzo 2015, n. 11029).

ecocamere



Produttore del rifiuto



Sulla figura del produttore giuridico ci sono diverse sentenze che è possibile riassumere così:

produttore materiale (appaltatore), laddove non subisca un'ingerenza nella propria attività da parte del **produttore giuridico (committente)**, sarà tenuto ad adoperarsi affinché vengano poste in essere tutte quelle azioni necessarie ad una corretta **gestione del rifiuto** (*classificazione, tracciabilità [registri, fir, ...]* , corretto avvio a *trasporto/recupero/smaltimento* per il tramite di soggetti all'uopo autorizzati). Sullo stesso graveranno, inoltre, precisi **oneri di vigilanza** in ordine alla correttezza degli altri soggetti coinvolti nella c.d. *filiere del rifiuto*, sino alla ricezione – e conseguente conservazione - della c.d. *IV copia del FIR*.


Quindi un'ingerenza sull'operatività da parte del **produttore giuridico (committente)** riporta in capo a se stesso delle responsabilità.

L'**obbligo di vigilanza** del committente risorgerà solo alla presenza di una penetrante attività di *direzione e controllo*, volta a privare l'appaltatore della discrezionalità insita nelle sue scelte.

Quanto detto nei rapporti fra *committente e appaltatore* si estendono nei rapporti fra questo (*appaltatore*) e *subappaltatore*.

Ciò tuttavia non deve portare il committente a disinteressarsi totalmente degli obblighi su di lui gravanti.

ecocamere



Es.: installatore di caldaie [ovviamente se questa è un'apparecchiatura elettrica ed elettronica] e si effettua una sostituzione -> **D.lgs. 49/2014**

INSTALLATORI E GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (non iscritti alla CCIAA anche come attività di vendita) sono i soggetti che a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano mantengono e riparano AEE, non iscritti alla CCIAA anche per attività di vendita **quindi** non rientrano nella definizione di "VENDITORE" e **quindi** non sono obbligati al **ritiro gratuito** dei RAEE.

Le disposizioni semplificate previste dal **DM 65/2010** si applicano anche al ritiro di RAEE di questi operatori con alcune limitazioni.

ISCRIZIONE Albo categoria 3bis.

Il **DEPOSITO** / luogo di raggruppamento organizzato presso il loro esercizio deve essere dichiarato al momento dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per il **TRASPORTO** si utilizzano gli Allegati I, II, III sono parte del D.M. 8 marzo 2010 n. 65.

I rifiuti appartenenti a questo flusso possono essere **CONFERTI** ai CdR (centri comunali) quando negli stessi sono stati organizzati per il ritiro dei RAEE o presso centri RAEE organizzati da privati.

IL RIFIUTO è definito come la sostanza o l'oggetto di cui il detentore **si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.**

Ma i diversi contesti in cui si opera portano a **costruire flussi di gestione dei rifiuti diversi, sottoposti anche a norme diverse.**

Installatori / manutentori, centri di assistenza



Es.: durante un'attività di manutenzione effettuata sulla caldaia, durante tale attività si **producono rifiuti speciali** -> **D.lgs. 152/2006**

Obblighi:
Iscrizione Albo categoria 2bis
registro di carico e scarico art. 190 D.lgs. 152/06
fir per il trasporto dei rifiuti art. 193 D.lgs. 152/06

in attesa di portare i rifiuti presso un impianto autorizzato possono essere posti in **deposito temporaneo** presso la sua sede, art. 183 lett. bb D.lgs. 152/06

Il **trasporto** dei rifiuti dalla propria sede verso l'impianto può essere effettuato avendo la categoria 2bis


I rifiuti appartenenti a questo flusso sono rifiuti speciali e possono essere **CONFERTI** ad impianti autorizzati per ricevere e trattare questa tipologia di rifiuto, **e non è possibile portarli ai centri comunali.**





Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Non rientrano (comma 1):

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, **le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;**
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso, **ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;**

 **Art. 185, D.lgs. 152/2006**



Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Non rientrano (comma 1):

f) le materie fecali, se non contemplate dal c. 2, lett. b), dell'art. stesso (sottoprodotti di origine animale...), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali,


a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ -> gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali,
- ✓ -> nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni

utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,

nonché la posidonia spiaggiata, laddove:

- reimpressa nel medesimo ambiente marino o
- riutilizzata a fini agronomici o
- in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi.....

 Art. 185, D.lgs. 152/2006


ececamere

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Sono esclusi (comma 2):

- a) acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, ;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. 117/08;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale."

 Art. 185, D.lgs. 152/2006

ececamere




Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Sono esclusi anche:

(comma 3) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della [decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000](#), e successive modificazioni.

(comma 4) il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, e devono essere valutati ai sensi, **nell'ordine**, degli articoli 183, c. 1, lett. a), 184-bis [sottoprodotti] e 184-ter [cessazione di status di rifiuto].

 Art. 185, D.lgs. 152/2006

ececamere




Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti



Riprende anche:

(comma 4-bis) i rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'arti. 34, comma 2 del D.lgs. 123 del 29 luglio 2015, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

(comma 4-ter) al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, *è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere*, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui **all'art. 237 del presente decreto**.

 Art. 185, D.lgs. 152/2006

Responsabilità
estesa
del produttore

ececamere

RESIDUO di produzione esclusione art. 185 D.lgs.152/06

IL RIFIUTO è definito come la sostanza od l'oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo di disfarsi**.
Ma i diversi contesti in cui si opera portano a costruire flussi di gestione dei rifiuti diversi, sottoposti anche a norme diverse.

durante un'attività di manutenzione del verde pubblico, si producono rifiuti **URBANI** -> **D.lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani punto 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi**

l'attività di manutenzione del verde privato potrebbe essere effettuata anche dagli stessi privati (cittadino), quindi in ambito domestico, in tal caso si producono rifiuti **URBANI** -> **D.lgs. 152/2006 art. 183, comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani punto 1** possono essere **CONFERITI** ai centri comunali o ritirati direttamente dal gestore del servizio.

Manutenzione del verde pubblico o privato

Il codice rifiuto da utilizzare è comunque il 200201

02 - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
01 - rifiuti biodegradabili

durante un'attività di manutenzione del verde privato svolto da impresa si producono rifiuti **SPECIALI** -> **D.lgs. 152/2006**

Obblighi:
iscrizione Albo categoria 2bis
registro di carico e scarico art. 190 D.lgs. 152/06
fir per il trasporto dei rifiuti art. 193 D.lgs. 152/06

in attesa di portare i rifiuti presso un impianto autorizzato possono essere posti in **deposito temporaneo** presso la sede dell'impresa, art. 183 lett. bb D.lgs. 152/06

Il **trasporto** dei rifiuti dalla propria sede verso l'impianto può essere effettuato avendo la categoria 2bis

I rifiuti appartenenti a questo flusso sono rifiuti speciali e possono essere **CONFERITI** ad impianti autorizzati per ricevere e trattare questa tipologia di rifiuto, **e non è possibile portarli ai centri comunali.**

ecocamere

Focus ->

Requisiti professionali per svolgere l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato

Dal 25 agosto 2016, in vigore la Legge n. 154 del 28 luglio 2016, che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 **lett. a)** [i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B] **e lett. c)** [produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie] del D. lgs. n. 214/2005;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

Al momento dell'iscrizione dell'impresa -> La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 154/2016 **va indicata e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.**

Quando l'impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

ecocamere

Oneri del Produttore



Priorità:

- autosmaltimento dei rifiuti
- conferimento a terzi autorizzati
- conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione

**DIVIETO DI
ABBANDONO**


- **Rispetto limiti deposito temporaneo**
- **Registro cronologico di carico e scarico**
- **Conferimento a soggetti autorizzati/iscritti**
- **Formulario o documenti alternativi**


Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in città e non solo **sta sempre più aumentando**, creando degrado e inquinamento ambientale.

Si hanno costi elevati per ripristinare lo stato dei luoghi, inoltre non sempre è possibile, non sempre viene fatto. Questi costi ricadono comunque su tutti i cittadini.

E' un fenomeno che è possibile combattere e diverse sono le azioni che possono essere intraprese:

- **Un'azione educativa** rivolta a tutta la popolazione, ma soprattutto alle nuove generazioni, a partire dalle scuole di ogni ordine e grado.
- **Partecipazione attiva di tutti cittadini.**
- **Repressione** da parte degli organi di controllo (Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, ..., NOE).
- **Politiche** adatte per incentivare la raccolta differenziata con la previsioni di contributi economici per incrementarla.

 Art. 188, D.lgs. 152/2006

 Art. 192, D.lgs. 152/2006

ececamere

Produttore e responsabilità



Produttore iniziale o altro detentore:

provvede direttamente al loro trattamento

o li **affida** a intermediario commerciante


o li **consegna**:

- ad un raccoglitore/trasportatore iscritto (Albo art. 212) che consegneranno a impianti autorizzati o a CdR

- o ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento

La consegna a terzi non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di trattamento

ancora →

 Art. 188, D.lgs. 152/2006

ececamere

Produttore e responsabilità

La **responsabilità** del produttore/detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa in caso di conferimento dei rifiuti:

- a) al servizio pubblico di raccolta;
- b) a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto la 4 copia del FIR entro i 3 mesi dalla data di conferimento al trasportatore (inizio trasporto) o alla scadenza ne abbia dato comunicazione alle autorità competenti, per i conferimenti transfrontalieri il termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione alla Regione o provincia autonoma.
- c) **(comma 5)** Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle **operazioni intermedie di smaltimento (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto)** la **responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.**

Disposizione che si applica sino all'entrata in vigore dell'art. 188-bis, comma 1, D.lgs. 152/06,

dove saranno definite le modalità per la verifica ed invio della **comunicazione dell'avvio a recupero** e la **responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti**



Art. 188, D.lgs. 152/2006

MODIFICA introdotta dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

ecocamere

Principio della Corresponsabilità

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione **di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, nell'utilizzo, nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza** nonché nel principio di chi inquina paga....



Art. 178, D.lgs. 152/2006

CASS. PEN. - SENTENZA n. 13363 del 10 aprile 2012

Emerge, infatti, dall'esame degli art. 188, 193 e ss. del D. Lgs. n. 152 del 2006 che **tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento** mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

ecocamere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente quando produttori di Rifiuti – ADEMPIMENTI

- codificare il rifiuto prodotto assegnando, quando dovuto, il codice di pericolo HP per i rifiuti classificati pericolosi
- effettuare analisi se e quando necessarie
- effettuare caratterizzazione, schede di omologa
- effettuare campionamenti
- gestire il deposito temporaneo
- nuova tracciabilità dei rifiuti se obbligati (iscrizione al RENTRI)
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari se obbligati
- generare e presentare il MUD se obbligati

ececamere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Cosa fanno l'Impresa o l'Ente quando gestori di Rifiuti – ADEMPIMENTI

- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Autorizzazione (scadenza , quantità, prescrizioni, stoccaggi ecc.)
- Rispettare (monitorare) le condizioni dell'Iscrizione Albo (scadenza , quantità, prescrizioni, ecc.)
- iscrizione al RENTRI
- gestire il registro di carico/scarico e i formulari
- generare e presentare il MUD

ececamere

Classificazione

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> **Classificazione** → secondo l'origine

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- a) attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- d) lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- e) attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- f) attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- h) attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**urbani**);
- i) i veicoli fuori uso.

ecocamere

Assimilazione rifiuti urbani

E' Competenza dello Stato determinare (con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente) **i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione**, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.



Art. 195, comma 2, lettera e), D.lgs. 152/2006

sono i COMUNI che concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili con appositi regolamenti.

L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) → la cui determinazione è legata a Decreti ad oggi non ancora emanati.



Art. 198, comma 2, D.lgs. 152/2006

ecocamere

Rifiuti urbani

È inserito il comma 2-bis →

- **Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** (da definizione) previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

 Art. 198 del D.lgs. 152/2006

Comma 10.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, **che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.**

Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni.

Comma riscritto dalla L. n. 118 del 5/08/2022

 Art. 238 del D.lgs. 152/2006

Scelta pubblica o privata non deve violare il principio di concorrenza (autorità garante concorrenza mercato 5/08/2022)



Classificazione rifiuti

Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'**allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'**allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è **vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi**. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

→ **APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021**

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ **siano state adottate** sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ **abbiano assunto una forza formale** alla stessa legge



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti



Allegato I - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Entrambi allineati alla **Decisione 2014/955/Ue** ed al **Regolamento (Ue) 1357/2014**.





Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- **identificare la fonte** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.
E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).
Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).
- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Inoltre

- Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
 - Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
 - Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.
- Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei CER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' **auspicabile che il campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione** (CEN) ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4, 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il responsabile del programma di prova avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A **livello comunitario** sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ececamere



Caratterizzazione e Classificazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della caratterizzazione e classificazione (attribuzione del EER) del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

▶ Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel Dm 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni del Dm.

ececamere



Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto**

è necessario predisporre una sorta di **carta di identità del rifiuto** in cui:

- si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la **verifica di idoneità** verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un **supporto analitico**.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.


ececamere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo
PRODOTTO UN RIFIUTO

ececamere



COSTRUIAMO UN PERCORSO

Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto,
- ✓ campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
 - allegato VI del regolamento stesso,
 - banche dati affidabili,
 - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

Vero è che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre

analisi (anche se pericolosi),
per esempio:

pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

Ottimo supporto sono gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti inseriti nelle Linee Guida -> rifiuti di imballaggio, RAEE, VFU, rifiuti C&D, ..., rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

ecocamere



Deposito Temporaneo



Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, **ai sensi dell'art. 185-bis**.

Art. 185-bis

1. Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci (**nulla di diverso**)

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (**RAEE o altri similari**)

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (**novità assoluta**)





Art. 183 comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/2006

consorzi



ecocamere

2. Effettuato alle seguenti condizioni:



a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;



b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno (nulla di diverso)**

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (**nulla di diverso**);

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (**nulla di diverso**).

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

 Art. 185-bis 

Condizioni per il Deposito Temporaneo -> sintesi


Il deposito temporaneo è parte della produzione, non necessita di autorizzazione preventiva, devono essere rispettate le condizioni indicate nella definizione stessa, resta nella sfera di controllo dello stesso produttore.


Le **norme tecniche** relative al deposito temporaneo dei rifiuti sono, al momento riconducibili a quelle che ritroviamo nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 - capitolo 4.1. Si riferiscono allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (prevedono misure di contenimento, separazione di materiali incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.), ma i principi enunciati rappresentano, ad oggi, una linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Il deposito Temporaneo deve essere effettuato: per **categorie omogenee** di rifiuti e nel rispetto delle relative **norme tecniche**

Per i rifiuti pericolosi, nel **rispetto delle norme che disciplinano:**

- il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti,
- l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'accumulo disordinato dei rifiuti, tra di loro eterogenei, configura *il deposito incontrollato.* 



curiosità → INTERPELLO in materia ambientale

Art. 3-septies. D.lgs 152/06
(art. introdotto dall'art. 27, comma 1, L 108 del 2021)


Il Ministero della transizione ecologica, **pubblica** le risposte fornite alle istanze nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale.

Le considerazioni riportate negli interPELLI sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, escludendo qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso.

Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze **costituiscono criteri interpretativi** per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.


Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

ecocamere



Perché è importante quanto abbiamo visto:

Rappresentano: conoscenza, competenze, ruoli



Informazioni sostanziali per orientare il rifiuto ad un corretto trattamento, ma anche per capire se è possibile applicare le condizioni del SOTTOPRODOTTO od una ESCLUSIONE.

Produzione ->


- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessita)....

Trasporto ->

- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...,
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).

Trattamento ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico. Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai **principi** di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio **di chi inquina paga** e ai **criteri** di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata.**





CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

22/06/2023